

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 maggio 2010 composta da

Bruno PROTA	Presidente
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere relatore
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008.

VISTA la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante " Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3" e, in particolare, i commi 7,8

e 9 dell'art. 7.

VISTO l'art.2, comma 7, del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008 , convertito in legge n.189 del 4 dicembre 2008.

VISTA la deliberazione n.210/ 2009 dell' 1 dicembre 2009 , con la quale questa Sezione di controllo ha approvato le modalità di controllo e verifica di attendibilità della certificazione del mancato gettito ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale relativo all'anno 2008.

VISTA l'ordinanza presidenziale n.50 /2010 del 17 maggio 2010, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione.

UDITO il relatore, cons. Diana Calaciura Traina

FATTO E DIRITTO

L'art.1, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 24 luglio 2008, escludeva dall'imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 , gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, specificando, nei successivi commi 2 e 3 , in quali casi l'unità immobiliare dovesse considerarsi adibita ad abitazione principale, ai fini dell'esclusione dell'imposta.

Il comma 4 del medesimo articolo 1, prevedeva il rimborso della minore imposta da parte dello Stato.

Ai fini del rimborso, l'art. 77 bis del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, stabiliva che entro il 30 aprile 2009, i comuni dovessero trasmettere al Ministero

dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato.

Successivamente, l'art. 2, commi 6 e 7 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008, stabiliva che la certificazione, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, dovesse essere trasmessa "per la verifica della veridicità" alla Corte dei conti.

Con decreto ministeriale dell' 1 aprile 2009, veniva approvato il modello di certificazione relativo al minor gettito ICI per l'anno 2008.

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 8 del 22 giugno 2009, evidenziava che la verifica affidata alla Corte dei conti, è diretta a dare riscontro - positivo o negativo - alla corretta determinazione del *quantum* del dato certificato dall'ente locale, in modo che siano assicurate le condizioni di equilibrio di bilancio comunale, incise negativamente dalle minori entrate e che, in relazione alla formulazione della legge e del contesto nel quale è inserita, il compito attribuito alla Corte dei conti, non può che essere quello di compiere "una valutazione di attendibilità del dato certificato".

Con apposita delibera (n. 210 del 2009), la Sezione Regionale di controllo per il Veneto - considerato che la quantificazione dell'importo del quale la legge ha prescritto la "certificazione" entro il 30 aprile 2009 con riferimento alle entrate conseguite nel 2008 non può che essere un dato "stimato", sia pure sulla base di un procedimento logico (vanno infatti considerate le numerose e

imprevedibili situazioni che nel corso di un anno finanziario possano incidere sulla qualificazione dell'immobile quale "abitazione principale") - ha stabilito le modalità di verifica.

Sulla base dei sopraindicati criteri, è emersa l'attendibilità delle certificazioni trasmesse dai Comuni di Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Casalserugo, San Giorgio delle Pertiche.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto:

1. Dichiara attendibile la certificazione inerente il mancato gettito ICI relativo all'anno 2008, trasmessa dai Comuni di:
Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Casalserugo, San Giorgio delle Pertiche.
2. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del direttore della Segreteria, ai sindaci dei Comuni di cui al punto 1, nonché agli Organi di revisione dei comuni medesimi, al Ministero dell' Interno e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2010.

L'estensore

f.to Diana CALACIURA TRAINA

Il Presidente

f.to Bruno PROTA

Depositata in Segreteria il 19.05.2010

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(f.to Raffaella BRANDOLESE)